

## **Cessazione di qualifica di Rifiuti INERTI (focus)**

 [www.ecocerved.it](http://www.ecocerved.it), [www.ecocamere.it](http://www.ecocamere.it)  
 @Ecocerved, @ecocamere  
 [facebook.com/Ecocerved/](https://facebook.com/Ecocerved/)


Novembre 2022

\*ATTENZIONE\* Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario



### Contenuto della sessione

Per parlare di Economia Circolare è necessario avere chiaro cosa ci sia alla base **della cessazione della qualifica di rifiuto** al termine di un processo di recupero, affinché i materiali possano effettivamente tornare sul mercato. Cosa prevede il sistema delle autorizzazioni e dei controlli alla luce della nuova legge n. 128/2019, il ruolo delle Regioni, l'impatto delle linee guida SNPA, ISPRA e ARPA e quali sono "i criteri attuativi dell' end of waste".



3

*Storia della Cessazione di qualifica dei rifiuti*

**NEL PANORAMA EUROPEO**  
 La Commissione Europea con la DIRETTIVA EUROPEA 98/2008/CE introduce il concetto di **cessazione di qualifica di rifiuto**.  
 Sulla Direttiva sono indicate le 4 condizioni da rispettare al fine di verificare la cessazione, rimandando a seguenti provvedimenti e alla definizione di condizioni dettagliate in ragione di singole tipologie di rifiuti (art. 6 della direttiva).  
 A seguire è con la Direttiva 2018/851/UE che l'Europa, nella revisione di tutta la normativa dei rifiuti, modifica i concetti e le regole dell'EoW.

**In ITALIA**  
 La Direttiva 2018/851/UE viene recepita in primo luogo con la L. 117 del 4/10/2019 → Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione. Legge che entra in vigore il 2/11/2019.  
 A seguire con la L. 128 del 2019, in vigore dal 3/11/2019, si introducono le disposizioni in materia di Cessazione di qualifica di rifiuto, oltre alla previsione di istituire un «Registro Nazionale - RECER» per la raccolta delle autorizzazioni, le cui modalità organizzative e di funzionamento sono definite con successivo Decreto del 21 aprile 2020.  
 Si conclude poi con il recepimento di tutto il «pacchetto dell'economia circolare» attraverso il D.lgs. 116 del 3 settembre 2020.

*ecocamere*

4

## Definizione di cessazione di qualifica di rifiuto - "END OF WASTE"



 **Un rifiuto cessa di essere tale**

**quando:**

***è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:***

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- b) **esiste un mercato o una domanda** per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto **soddisfa i requisiti tecnici** per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto **non porterà a impatti complessivi negativi** sull'ambiente o sulla salute umana.

**L'operazione di recupero** può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

**I criteri sono adottati** in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, **caso per caso** per specifiche tipologie di rifiuto attraverso decreti...

**I criteri includono**, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza ed oggetto.



Art. 184-ter, D.lgs. 152/2006

ecocamere

5

## Definizione di cessazione di qualifica di rifiuto - "END OF WASTE"



**In mancanza di criteri specifici (comma 2), le autorizzazioni di cui agli art.li 208, 209 e 211 e al titolo III-bis della parte II del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni** di cui all'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, **e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono:**

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

**In mancanza di criteri specifici (comma 2), continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate** per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al DM 5/02/98, DM 161/2002, DM 269/2005.



Art. 184-ter, D.lgs. 152/2006

ecocamere

6

## Definizione di cessazione di qualifica di rifiuto - "END OF WASTE"



**La disciplina** in materia di gestione dei rifiuti **si applica** fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

**La persona fisica o giuridica che per la prima volta utilizza un EoW o che immette un materiale per la prima volta dopo la cessazione di status di rifiuto provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti applicabili in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.**

Le condizioni (comma 1) **devono essere soddisfatte prima** che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto.



Art. 184-ter, D.lgs. 152/2006

ececamere

7

## Disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto



**Regolamenti europei** in materia di EoW

Regolamento n. 333/2011 - rottami metallici (ferro, acciaio, alluminio)

Regolamento n. 1179/2012 - vetro

Regolamento n. 715/2013 - rame

**Tutti direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell'Unione europea**



**Regolamenti ministeriali** sulla disciplina dell' EoW:

D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 - cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (Css).

D.M. 28 marzo 2018, n. 69 - cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso.

D.M. 15 maggio 2019, n. 62 - cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (Pap).

D.M. 31 marzo 2020, n. 78 - cessazione della qualifica di rifiuto per la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso (Pfv).

D.M. 22 settembre 2020, n. 188 - cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone

**D.M. 27 settembre 2022, n. 152 - cessazione della qualifica di rifiuto inerti**

ececamere

8

## Disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto



Nel corso degli anni **altre disposizioni normative** sono state introdotte dal Parlamento:

Art. 184-quater, D.lgs. 152/06 introdotto dal DI 91/2014 – **materiali di dragaggio**.

Art. 13, comma 4-ter, DI 91/2014 – **materie prime secondarie per l'edilizia**.

Art. 1, comma 527, Legge 160/2019 – **digestato equiparato**.



Altri Decreti per i quali è stato **acquisito il parere favorevole** del Consiglio di Stato:

Inerti da spazzamento -> Rifiuti in ingresso: rifiuti inerti da spazzamento strade

Altri Decreti per i quali **si è concluso l'iter dell'istruttoria tecnica** e sono stati chiesti formalmente i pareri degli Istituti scientifici ISPRA e ISS:

\* Pastello di piombo -> Rifiuti in ingresso: batterie e accumulatori

\* Plastiche miste -> Rifiuti in ingresso: plastiche miste

ecocamere

9

***Dm Ambiente 27 settembre 2022, n. 152***

***End of Waste per gli inerti da c&d e altri inerti di origine minerale***



**Il decreto è composto da 8 articoli e 3 allegati:**

vigente dal 4/11/2022,

disciplina le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto di inerti in attuazione dell'art. 184-ter, c. 2 del D.lgs. 152/2006,

identifica i rifiuti che vi possono rientrare,

stabilisce chi sia il **soggetto che attesta il rispetto** dei criteri per la cessazione dello status di rifiuto,

stabilisce chi sia il **soggetto che conserva, dove e per quanto tempo** la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto,

**Individua la documentazione** che attesta la cessazione dello status di rifiuto.



DM 152/2022

1/5

ecocamere

10



#### Definizioni (art. 2)

**Rifiuti Inerti** -> rifiuto solidi provenienti da C&D e altri rifiuti inerti di origine minerale, sono contenuti nella Tabelle 1 presente nell'allegato 1. **Non sono pericolosi e non sono rifiuti abbandonati o sotterrati**

**Aggregato Recuperato**-> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

**Lotto** -> insieme di aggregato recuperato <= a 3.000 m<sup>3</sup>

**Produttore** -> gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato

**Dichiarazione di conformità** -> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche dell'aggregato recuperato

**Autorità competente** -> autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis Parte II o del Titolo I Capo IV Parte IV del D.lgs. 152/06



DM 152/2022

2/5

ecocamere

11



#### Criteri per la cessazione (art. 3, comma 1)

Gli aggregati recuperati derivanti dal recupero di inerti cessano di essere qualificati come rifiuti se risultano conformi ai **criteri** di cui all'allegato 1



#### Scopi specifici di utilizzabilità (art. 4, comma 1)

L'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'allegato 2.



DM 152/2022

3/5

ecocamere

12



#### **Dichiarazione conformità / Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 5 commi 1, 2, 3)**

**Redatta** al termine del processo produttivo di ogni lotto utilizzando il modulo in allegato 3

**Inviata** attraverso raccomandata con avviso di ricevimento o con una modalità di cui all'art. 65 D.lgs. 82/2005:

- all'Autorità competente e
- all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente

**Conservata** dal produttore presso l'impianto o la sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità che ne facciano richiesta.



#### **Modalità conservazione del campione (art. 5 comma 4)**

Il **produttore conserva** il campione di quanto recuperato per 5 anni presso l'impianto o la sede legale **prelevato** al termine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità delle rispettive norme Uni 10802.

Le **modalità di conservazione del campione** devono garantire:

- la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di quanto recuperato e
- consentire la ripetizione delle analisi.



DM 152/2022

4/5

ecocamere

13



#### **Sistema di gestione ambientale (art. 6)**

Il produttore di aggregato recuperato applica un sistema di gestione della qualità secondo **norma UNI EN Iso 9001**, rilasciata da organismi accreditati

Disposizioni di cui all'art. 5 comma 3 non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento 1221/2009 e alle imprese con certificazione Uni En Iso 14001

#### **Monitoraggio (art. 7)**

180 giorni per monitorare l'attuazione delle disposizioni contenute.



DM 152/2022

5/5

ecocamere

14



**Ecocerved**      **EcoCamere**  
**MUD Telematico**      **Registro AEE**  
Banca Dati Albo gestori ambientali  
**Registro F-gas**      Elenco Sottoprodotti  
CircolaRAEE      **MUD Semplificato**  
Banca Dati F-gas      **EcoDesk**      Registro Pile  
MUD Comuni      **Albo gestori ambientali**  
**ececamere**